

Legge di bilancio 2023

(L. 29.12.2022 n. 197)

Principali novità

1 - PREMESSA

Sul Supplemento Ordinario n. 43 alla *Gazzetta Ufficiale* 29.12.2022 n. 303 è stata pubblicata la Legge 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), in vigore dall'1.1.2023.

Di seguito le principali novità in materia fiscale e di utilizzo del contante. Non vengono trattate le novità in materia di lavoro e previdenza (che vi saranno comunicate dai Vostri Consulenti del lavoro) e in materia di definizioni fiscali (ravvedimenti, rottamazioni, avvisi bonari, ...,...) per le quali riteniamo più opportuno verificare l'applicabilità per singolo cliente.

2 - PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Argomento	Descrizione
Superbonus	<p>Sono state introdotte ulteriori modifiche alla disciplina del superbonus.</p> <p>Riduzione dell'aliquota dal 110% al 90%</p> <p>E' stato stabilito che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022; - 90% per le spese sostenute nell'anno 2023; - 70% per quelle sostenute nell'anno 2024; - 65% per quelle sostenute nell'anno 2025. <p>Norma transitoria - Aliquota al 110% per le spese 2023</p> <p>La riduzione dell'aliquota dal 110% al 90% con riguardo alle spese sostenute nell'anno 2023 per gli interventi effettuati dai suddetti soggetti non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020 (c.d. "CILAS"); - agli interventi effettuati dai condomini per i quali: la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata

Argomento	Descrizione
	<p>in data antecedente alla data di entrata in vigore del DL 176/2022 (stabilita al 19.11.2022) e a condizione che per tali interventi, alla data del 31.12.2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;</p> <p>la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19.11.2022 e quella del 24.11.2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 25.11.2022, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti effettuata, ai sensi dell'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;</p> <ul style="list-style-type: none"> - agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.
<p style="text-align: center;">Modifiche al regime forfetario</p>	<p>In relazione al regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 23.12.2014 n. 190, viene previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'incremento da 65.000,00 a 85.000,00 euro del limite di ricavi e compensi per l'accesso e la permanenza nel medesimo; - la fuoriuscita automatica e immediata dal citato regime nel caso in cui, in corso d'anno, i ricavi o i compensi percepiti superino il limite di 100.000,00 euro. <p>Le modifiche sono in vigore a decorrere dall'1.1.2023.</p> <p>Incremento del limite di ricavi e compensi</p> <p>Il limite si calcola sulla base dei ricavi e dei compensi relativi all'anno precedente, assunti applicando lo stesso criterio di computo (competenza/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d'imposta. Pertanto, per accertare l'applicabilità del regime agevolato dal 2023, occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - considerare il nuovo valore di 85.000,00 euro, da verificare con riferimento al 2022; - computare i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza. <p>Esempio: il professionista che ha percepito (incassato), entro il 31.12.2022, compensi per un ammontare complessivo di 75.000,00 euro può applicare il regime forfetario nel 2023 poiché i compensi, anche se superiori al limite di 65.000,00 euro, sono inferiori alla nuova soglia in vigore dal 2023.</p> <p>Fuoriuscita dal regime in corso d'anno</p> <p>In deroga alla regola generale secondo cui la fuoriuscita dal regime si verifica dall'anno successivo a quello in cui sono persi i requisiti d'accesso e permanenza o si è verificata una causa di esclusione, viene prevista l'esclusione immediata dal regime forfetario se, in corso d'anno, i ricavi o i compensi superano la soglia di 100.000,00 euro.</p> <p>In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai fini delle imposte dirette, il reddito dell'intero anno è determinato con le modalità ordinarie con applicazione di IRPEF e relative addizionali; - ai fini IVA, è dovuta l'imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.
<p style="text-align: center;">Introduzione della "flat tax" incrementale</p>	<p>Viene istituita un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nella misura del 15%, da applicare sulla quota di reddito d'impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente.</p> <p>L'imposta sostitutiva è operativa limitatamente all'anno 2023, nell'ambito del modello di dichiarazione dei redditi PF 2024 relativo ai redditi percepiti nel 2023.</p> <p>Ambito soggettivo</p> <p>La misura interessa le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che non hanno applicato il regime forfetario.</p>

Argomento	Descrizione
<p style="color: red; text-align: center;"><i>segue</i></p>	<p>La condizione di non aver applicato il regime forfetario dovrebbe valere tanto per il periodo d'imposta 2023, quanto per il triennio precedente di riferimento.</p> <p>La misura non dovrebbe applicarsi ai soci di società di persone e di associazioni professionali.</p> <p>Determinazione della base imponibile</p> <p>La base imponibile dell'imposta sostitutiva è determinata dalla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e quello più elevato tra quelli dichiarati negli anni dal 2020 al 2022.</p> <p>Questo importo deve essere decurtato di una somma pari al 5% del maggiore dei redditi del triennio.</p> <p>In ogni caso, la base imponibile di applicazione dell'imposta sostitutiva non può essere superiore a 40.000,00 euro.</p>
<p style="color: red; text-align: center;">Aumento dei limiti di ricavi per la contabilità semplificata</p>	<p>Vengono incrementati i limiti per l'utilizzo del regime di contabilità semplificata per le imprese.</p> <p>A decorrere dal 2023, detto regime è adottato "naturalmente" qualora i ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, non siano superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 500.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi (fino al 2022 era 400.000,00 euro); - 800.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività (fino al 2022 era 700.000,00 euro). <p>L'intervento <u>non ha alcun rilievo</u> per gli esercenti arti e professioni, i quali adottano "naturalmente" il regime di contabilità semplificata (fatta salva l'opzione per quella ordinaria), indipendentemente dall'ammontare dei compensi percepiti.</p>
<p style="color: red; text-align: center;">Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice</p>	<p>Sono stati riaperti i termini per l'effettuazione delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali; - trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. <p>I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere <u>entro il 30.9.2023</u>.</p> <p>Imposte sostitutive</p> <p>I benefici fiscali si sostanziano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nell'imposizione sostitutiva dell'8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno due anni nel triennio 2020-2022) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione; - nell'imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate. <p>Per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.</p> <p>Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il 60% entro il 30.9.2023; - per il rimanente 40% entro il 30.11.2023. <p>Imposte indirette</p> <p>In tema di imposte indirette, sono previste la riduzione alla metà delle aliquote dell'imposta di registro proporzionale e le imposte ipotecaria e catastale fisse.</p>

Argomento	Descrizione
<p>Estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale</p>	<p>È stata riaperta la disciplina agevolativa dell'estromissione dell'immobile strumentale <u>dell'imprenditore individuale</u>, che consente di fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un'imposizione ridotta.</p> <p>Ambito soggettivo</p> <p>Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia alla data del 31.10.2022 (data alla quale gli immobili strumentali devono risultare posseduti dall'imprenditore); - sia alla data dell'1.1.2023 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell'estromissione). <p>Ambito oggettivo</p> <p>L'estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - devono essere posseduti al 31.10.2022 e a tale data presentare il requisito della strumentalità; - devono risultare posseduti anche alla data dell'1.1.2023. <p>Imposta sostitutiva</p> <p>Il regime agevolativo in commento prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'assoggettamento della plusvalenza derivante dall'estromissione ad un'imposta sostitutiva pari all'8%; - la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale. <p>Adempimenti</p> <p>Ai fini delle agevolazioni in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'operazione deve avvenire tra l'1.1.2023 e il 31.5.2023, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili); - l'imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2023 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2024.
<p>Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate)</p>	<p>Viene prevista la proroga per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate estendendo il suo ambito di applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.</p> <p>E' stata altresì prorogata la rivalutazione dei terreni (agricoli e edificabili) di cui all'art. 7 della L. 448/2001.</p> <p>Per il 2023, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2023, al di fuori del regime d'impresa.</p> <p>Modalità di rivalutazione</p> <p>Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, <u>entro il 15.11.2023</u>, un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno.</p> <p>Invece, per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all'1.1.2023, il nuovo co. 1-bis dell'art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 ai sensi dell'art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.</p> <p>Aliquota unica del 16% per l'imposta sostitutiva</p> <p>La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l'anno 2023 prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.</p>

Argomento	Descrizione
	<p><i>Versamento dell'imposta sostitutiva</i></p> <p>L'imposta sostitutiva del 16% deve essere versata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per l'intero ammontare, entro il 15.11.2023; - oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 15.11.2023, il 15.11.2024 e il 15.11.2025; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 15.11.2023. <p>La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 15.11.2023, del totale dell'imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.</p>
<p>Riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultato</p>	<p>L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale sui premi di risultato, prevista dall'art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, viene ridotta dal 10% al 5% per i premi e le somme erogati nell'anno 2023.</p>

Argomento	Descrizione
<p>Detrazione IRPEF dell'IVA pagata per l'acquisto di case ad alta efficienza energetica</p>	<p>Viene reintrodotta la detrazione IRPEF sull'IVA pagata per l'acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica.</p> <p>In particolare, spetta la detrazione IRPEF del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B; - cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese costruttrici delle stesse. <p>La detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali.</p>
<p>Detrazione per le barriere architettoniche al 75% - Proroga</p>	<p>Viene prorogato fino al 31.12.2025 il c.d. "bonus barriere 75%" di cui all'art. 119-ter del DL 34/2020, che prevede un'agevolazione <i>ad hoc</i> per gli interventi "direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche" che rispettano i requisiti previsti dal DM 14.6.89 n. 236.</p> <p>Ai sensi dell'art. 119-ter del DL 34/2020, in particolare, per gli interventi volti al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'aliquota della detrazione è elevata al 75%; - l'agevolazione spetta per le spese sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2025; - la detrazione deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo. <p>Deliberazioni dell'assemblea condominiale</p> <p>Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai suddetti lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio.</p>
<p>Detrazione c.d. "bonus mobili" - Limite di spesa</p>	<p>Viene aumentato da 5.000,00 a 8.000,00 euro il limite di spesa detraibile del c.d. "bonus mobili" nella misura del 50% per le spese sostenute nell'anno 2023.</p> <p>Il limite rimane a 5.000,00 euro per le spese sostenute nel 2024.</p>
<p>Dilazione degli avvisi bonari</p>	<p>Gli avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione possono essere definiti se le somme vengono pagate entro i 30 giorni dalla comunicazione dell'avviso stesso.</p> <p>Gli importi possono essere dilazionati in un numero massimo di 8 rate trimestrali se non superano i 5.000,00 euro, oppure di 20 rate trimestrali in caso contrario.</p> <p><u>Dall'1.1.2023</u> la dilazione potrà avvenire sempre in 20 rate trimestrali.</p>
<p>Termini di notifica delle cartelle di pagamento - Proroga</p>	<p>In caso di liquidazione automatica della dichiarazione la cartella di pagamento va notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.</p> <p>Relativamente all'anno 2019 (modelli REDDITI, IVA e IRAP 2020) il termine decade quindi il 31.12.2023.</p> <p><u>Al riguardo viene disposto lo slittamento di un anno, dunque al 31.12.2024.</u></p>
<p>Termini di notifica degli atti di contestazione delle sanzioni - Proroga</p>	<p>L'atto di contestazione della sanzione va notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione.</p> <p>In merito alle violazioni commesse sino al 31.10.2022, oggetto di un PVC, i termini dell'art. 20 del DLgs. 472/97 sono prorogati di 2 anni.</p>
<p>Crediti d'imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale - Proroga per il primo trimestre 2023</p>	<p>I crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale vengono riconosciuti anche per il primo trimestre 2023, con un incremento delle misure.</p> <p>Crediti d'imposta per il primo trimestre 2023</p> <p>Ferme restando le specifiche condizioni previste, i crediti d'imposta sono riconosciuti in misura pari al:</p>

Argomento	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> - 45% alle imprese energivore, alle imprese gasivore e alle imprese non gasivore; - 35% alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW. <p>Con riguardo ai suddetti crediti d'imposta per le imprese non energivore e non gasivore è previsto, analogamente alle agevolazioni per il 2022, che ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale nel IV trimestre 2022 e nel I trimestre 2023 dallo stesso venditore da cui si riforniva nel IV trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta (quindi entro il 30.5.2023), invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica; - l'ammontare del credito spettante per il I trimestre dell'anno 2023. <p>L'ARERA dovrà definire il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore</p> <p>Modalità di utilizzo</p> <p>I crediti d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono utilizzabili in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2023; - sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "vigilati". I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.12.2023.
Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali	Viene prorogato dal 30.6.2023 al 30.9.2023 il termine "lungo" per l'effettuazione degli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31.12.2022.
Credito d'imposta per la quotazione delle PMI	Viene prorogato al 2023 il credito d'imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI, incrementando l'importo massimo da 200.000,00 a 500.000,00 euro.
Credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive	Viene esteso al primo trimestre 2023 il credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive, con un limite massimo di 10.000,00 euro (viene riconosciuto previo invio tramite apposita piattaforma online che verrà attivata dal Ministero dello Sport e che richiede l'apertura di un profilo e il caricamento del contratto di sponsorizzazione).
Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati	Viene previsto anche per il 2023 e 2024 il riconoscimento alle imprese di un credito d'imposta del 36% per l'acquisto di materiali riciclati, nel limite massimo annuale di 20.000,00 euro.
Aliquota IVA per le somministrazioni di gas e servizi di teleriscaldamento del primo trimestre 2023	<p>È prorogata, in via transitoria, l'aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione ad usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.</p> <p>L'aliquota del 5% è prorogata anche per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto "servizio energia", contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dall'1.1.2023 al 31.3.2023.</p> <p>Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.</p> <p>Inoltre, in deroga alla disciplina ordinaria, l'aliquota del 5% è prevista anche per le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.</p>
Aliquota IVA per i pellet	Per l'anno 2023, l'aliquota IVA riferita alle cessioni di <i>pellet</i> è stabilita nel 10%, in deroga all'aliquota del 22% prevista per tali prodotti in via ordinaria.

Argomento	Descrizione
<p>Aliquota IVA per i prodotti per l'infanzia</p>	<p>È introdotta l'aliquota IVA del 5% per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; - le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC 1901.10.00); - i pannolini per bambini; - i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.
<p>Aliquota IVA per i prodotti dell'igiene femminile</p>	<p>Per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile, diversi da quelli compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 e da quelli lavabili, l'aliquota IVA è ridotta dal 10% al 5%.</p>
<p>Contrasto all'apertura di partite IVA "fittizie"</p>	<p>Sono rafforzati i controlli conseguenti all'attribuzione del numero di partita IVA, a esito delle quali l'Agenzia delle Entrate può invitare il contribuente a comparire di persona, al fine di dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione e l'assenza dei profili di rischio individuati dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Nel caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti esibiti, l'Ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e irroga una sanzione pari a 3.000,00 euro.</p> <p>Per la riapertura della partita IVA è necessario il previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che abbia la durata di tre anni dalla data del rilascio e sia di importo non inferiore a 50.000,00 euro (salvo siano state commesse violazioni fiscali di ammontare più elevato).</p>
<p>IMU - Esenzione per gli immobili occupati</p>	<p>Sono esenti dall'IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è stata presentata denuncia all'Autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio (art. 614 co. 2 c.p.) o invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.); - o per la cui occupazione abusiva è stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. <p>Il soggetto passivo deve comunicare al Comune interessato, con modalità telematiche da stabilire con apposito DM, il possesso e la perdita dei requisiti che danno diritto all'esenzione.</p>
<p>Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione per gli under 36</p>	<p>Agevolazioni per l'acquisto della prima casa da parte di under 36</p> <p>L'agevolazione "Prima casa under 36" è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2023.</p> <p>L'agevolazione opera per l'acquisto della "prima casa" di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nell'esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo; - nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati. <p>Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l'acquisto della "prima casa" dalla Nota <i>Il-bis</i> all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.</p>
<p>Rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario</p>	<p>Fino al 31.12.2023 è possibile rinegoziare i mutui ipotecari a tasso variabile al fine di ottenere l'applicazione di un tasso fisso, secondo la disciplina di cui all'art. 8 co. 6 lett. a) del DL 13.5.2011 n. 70.</p> <p>Requisiti</p> <p>La possibilità di rinegoziare il mutuo opera fino al 31.12.2023 per i mutuatari che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presentino un ISEE non superiore a 35.000,00 euro; - non abbiano avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo, salvo diverso accordo tra le parti. <p>La misura si applica ai contratti di mutuo:</p>

Argomento	Descrizione
segue	<ul style="list-style-type: none"> - di tipo ipotecario; - aventi tasso e rata variabile per tutta la durata del contratto; - stipulati (od oggetto di accollo) prima dell'1.1.2023; - di importo originario non superiore a 200.000,00 euro; - finalizzati all'acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione. <p>Effetti della rinegoziazione</p> <p>Per effetto della misura, il mutuatario ha diritto ad ottenere, da parte dell'ente finanziatore, l'applicazione di un tasso annuo nominale fisso (per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, con l'accordo del cliente, per un periodo inferiore) con limiti quantitativi prefissati.</p> <p>Le garanzie ipotecarie prestate a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso; inoltre, la disciplina in oggetto si applica anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ed emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della L. 130/99, a specifiche condizioni.</p>
Bonus psicologo	<p>Viene reso strutturale il c.d. "bonus psicologo" di cui all'art. 1-<i>quater</i> co. 3 del DL 30.12.2021 n. 228, prevedendo che lo stesso sia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stabilito nell'importo massimo di 1.500,00 euro per persona; - nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
Card Cultura	<p>La norma sostituisce l'art. 1 co. 357 della L. 30.12.2021 n. 234 relativo alla "Carta elettronica per spese culturali da parte dei giovani diciottenni", con i co. 357-357-quinquies, prevedendo la concessione, a decorrere dall'1.1.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della "Carta della cultura Giovani", che spetta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari <u>con ISEE non superiore a 35.000 euro</u>; - della "Carta del merito", che spetta agli iscritti agli Istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati che abbiano conseguito, non oltre l'anno di compimento del 19° anno di età, il diploma finale con una votazione di almeno 100/100. <p>Le Carte possono essere utilizzate nell'anno successivo a quello del compimento dei 18 anni o del conseguimento del diploma per acquistare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo; - libri; - abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale; - musica registrata; - prodotti dell'editoria audiovisiva; - titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali; - nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera. <p>Esclusione dal reddito imponibile</p> <ul style="list-style-type: none"> -Le somme assegnate con le Carte in esame non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano per il computo del valore dell'ISEE.
Rinvio di "plastic tax" e "sugar tax"	<p>È stato disposto l'ulteriore differimento all'1.1.2024 dell'efficacia delle disposizioni relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. "plastic tax"); • all'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. "sugar tax").

3 - NOVITÀ IN MATERIA DI CRIPTO-ATTIVITÀ

Di seguito si riepiloga il nuovo regime fiscale in materia di cripto-attività che è stato introdotto dalla legge di bilancio 2023.

Argomento	Descrizione
<p>Regime fiscale delle cripto-attività</p>	<p>Il regime fiscale delle cripto-attività è stato formulato <i>ex novo</i> dalla legge di bilancio 2023.</p> <p>A tali fini, per cripto-attività si intende <i>“una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”</i>.</p> <p>Soggetti non imprenditori</p> <p>Il regime impositivo delle cripto-attività per i soggetti non imprenditori si rinviene nel nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR che fa rientrare tra i redditi diversi di natura finanziaria <i>“le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”</i>.</p> <p>Il nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR prevede, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000,00 euro nel periodo d'imposta; - che in ogni caso non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni. <p>Secondo il nuovo co. 9-bis dell'art. 68 del TUIR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le plusvalenze di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) sono determinate in base alla differenza tra il corrispettivo percepito, o il valore normale delle attività permutate, e il costo o valore di acquisto delle stesse; - i redditi derivanti dalla detenzione delle cripto-attività sono determinati in base a quanto percepito, senza alcuna deduzione. <p>Inoltre, il costo o valore di acquisto, da documentarsi a cura del contribuente, si basa su <i>“elementi certi e precisi”</i>. In loro assenza, il costo è pari a zero.</p> <p>Le plusvalenze e gli altri redditi di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR sono assoggettati all'imposta sostitutiva del 26% di cui all'art. 5 co. 2 del DLgs. 461/97.</p> <p>Opzione per il risparmio amministrato e per il risparmio gestito</p> <p>Per i redditi in esame sono espressamente ammesse le opzioni per i regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito.</p> <p>Soggetti imprenditori</p> <p>La legge di bilancio 2023 ha inserito nell'art. 110 del TUIR il nuovo co. 3-bis, ai sensi del quale, in deroga ai criteri di valutazione previsti in via generale dallo stesso art. 110, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla chiusura del periodo d'imposta, a prescindere dall'imputazione a Conto economico.</p> <p>Il criterio di irrilevanza fiscale delle valutazioni delle cripto-attività si estende anche all'IRAP.</p>
<p>Monitoraggio fiscale delle cripto-attività</p>	<p>Per quanto riguarda il quadro RW, attraverso una modifica all'art. 4 co. 1 del DL 167/90, sono state incluse in modo espresso tra le attività oggetto di segnalazione le cripto-attività.</p>
<p>Rideterminazione del valore delle cripto-attività</p>	<p>Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto-attività di cui alla lett. c-sexies) del co. 1 dell'art. 67 del TUIR possedute alla data dell'1.1.2023, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%.</p> <p>Ambito oggettivo</p> <p>Il regime opzionale può riguardare <i>“ciascuna cripto-attività”</i> posseduta e la base imponibile dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle cripto-attività è rappresentata dal valore normale delle stesse, determinato con i criteri di cui all'art. 9 del TUIR, alla data dell'1.1.2023.</p>

Argomento	Descrizione
	<p>Versamento dell'imposta sostitutiva</p> <p>L'imposta sostitutiva del 14% deve essere versata, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in un'unica soluzione, entro il 30.6.2023; - in modo rateale (ossia, in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima). <p>L'imposta è versata con le modalità di cui al capo III del DLgs. 241/97, per cui ad esempio è consentita la compensazione con importi a credito nel modello F24.</p>
<p>Imposta di bollo e IVAFE</p>	<p>A partire dall'1.1.2023 anche le cripto-attività saranno soggette all'imposta di bollo e all'IVAFAE nella misura proporzionale del 2 per mille.</p> <p>L'IVAFAE è dovuta nel caso in cui le cripto-attività sono detenute presso un intermediario non residente, o se sono archiviate su chiavette, PC o <i>smartphone</i>.</p> <p>Soggetti passivi IVAFAE</p> <p>Gli obblighi di assolvimento dell'IVAFAE vengono estesi alla generalità dei soggetti residenti, ove le cripto-attività non siano assoggettate all'imposta di bollo. Sembra, quindi, che anche i soggetti imprenditori dovranno assolvere l'IVAFAE sulle cripto-attività.</p> <p>Resta comunque fermo che per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta è dovuta nella misura massima di 14.000,00 euro.</p>
<p>Regolarizzazione delle cripto-attività</p> <p><i>segue</i></p>	<p>Viene disciplinata una apposita procedura di regolarizzazione delle violazioni pregresse, sia in ambito reddituale che di monitoraggio fiscale.</p> <p>Ambito soggettivo</p> <p>Possono accedere alla regolarizzazione i soggetti menzionati dall'art. 4 co. 1 del DL 167/90 tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale, e quindi le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia.</p> <p>Presupposto per la regolarizzazione è l'omessa indicazione nel quadro RW delle cripto-attività detenute entro il 31.12.2021, nonché l'omessa indicazione dei redditi da esse ritratti.</p> <p>Costo della regolarizzazione</p> <p>Ai fini della regolarizzazione in esame, se il contribuente non ha realizzato redditi nel periodo d'imposta, ma aveva cripto-valute da dichiarare nel quadro RW, occorre versare una sanzione ridotta dello 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ciascun periodo d'imposta interessato.</p> <p>Se, invece, il soggetto in questione ha realizzato redditi nel periodo di riferimento, la regolarizzazione avviene con il pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di una "imposta sostitutiva" pari al 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno, o al momento del realizzo; - unitamente ad una maggiorazione dello 0,5% del medesimo valore, a titolo di sanzioni e interessi, che "copre" le violazioni sul monitoraggio fiscale. <p>Istanza di emersione</p> <p>La regolarizzazione avviene con la presentazione, a cura dei contribuenti interessati, di una istanza di emersione, il cui modello sarà approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Cripto-attività acquisite con proventi illeciti</p> <p>Non è possibile regolarizzare cripto-attività frutto di attività illecite o acquistate attraverso proventi derivanti da attività illecite.</p>

4 - NOVITÀ IN MATERIA DI UTILIZZO DEI CONTANTI

Di seguito si riepilogano le novità in materia di utilizzo dei contanti contenute nella legge di bilancio 2023.

Argomento	Descrizione
Innalzamento del limite al trasferimento di denaro contante	A partire dall'1.1.2023, il limite per il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi non è più di 1.999,99 euro (soglia di 2.000 euro), ma di 4.999,99 euro (soglia di 5.000 euro).
Obbligo di accettare pagamenti tramite carte	<p>Resta fermo l'obbligo, per tutti i soggetti che effettuino l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare pagamenti tramite carte di pagamento (di debito, di credito e prepagate) a prescindere dall'importo della transazione.</p> <p>È stato, peraltro, previsto un meccanismo teso a rendere i costi proporzionali alle transazioni elettroniche (tramite POS o <i>Point Of Sale</i>, ovvero lo strumento che consente l'utilizzo delle carte di pagamento), soprattutto se di importo inferiore a 30,00 euro.</p>
